



Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali
n. 2015

del 25.11.2020

OGGETTO: Tribunale di Cagliari N.R.G. 10000/2018. Autorizzazione rimborso spese legali C.L. ai sensi del CCNL Dirigenza medica 8/6/2000, art. 25, comma 2.

PDTD/2020/2056

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25.11.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Il Responsabile della SSD Affari Legali

PREMESSO	che con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., promosso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari da P.R. nei confronti dell'Azienda Brotzu e dei dipendenti C.L. e C.M., veniva presentata istanza di accertamento tecnico preventivo con obbligo di tentativo di conciliazione;
ATTESO	che a seguito dell'instaurazione del procedimento, con nota del 4/04/2019 agli atti, il suindicato dipendente C.L. presentava formale istanza di tutela legale, indicando quale avvocato di propria fiducia l'avv. Riccardo Baldera;
CONSIDERATO	che l'Azienda Brotzu, in applicazione dell'articolo 25 comma 2 del CCNL 8/06/2000, allora vigente, non rilevando conflitto di interesse e concordando sul nominativo del professionista, concedeva la richiesta tutela in via indiretta, preavvertendo che <i>nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi</i> ;
ACQUISITA	la nota del 4/11/2020, a mezzo della quale il dipendente ha richiesto il rimborso delle spese legali, per la complessiva somma di € 1.502,00, in ragione di espletata CTU favorevole all'Azienda e di susseguente ordinanza del Giudice che ha disposto l'archiviazione del procedimento per mancata conciliazione tra le parti;
DATO ATTO	che la CTU, depositata nel fascicolo del Giudice e acquisita agli atti della scrivente Azienda, ha espressamente e definitivamente sostenuto che <i>"Nel caso de quo non sono ravvisabili errori e/o condotte omissive da parte dei Sanitari che ebbero in cura la P. né nel periodo pre operatorio, né in quello operatorio e né in quello post-operatorio"</i> ;
RITENUTO	pertanto, di dover autorizzare, a norma del CCNL dirigenza medica 8/6/2000, art. 25, il rimborso delle spese legali sostenuto dal dipendente C.L. per l'importo lordo e complessivo di € 1.502,00;
VISTA	la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
VISTA	la deliberazione n. 537 del 03/04/2020 avente ad oggetto la delega di funzioni all'Area Legale;

DETERMINA

- Di autorizzare il pagamento in favore di C.L., a titolo di rimborso di spese legali nel procedimento RG 10000/2018, a norma del CCNL dirigenza medica 8/6/2000, art. 25, dell'importo lordo e complessivo di € 1.502,00;
- Di dare atto che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel Fondo contenzioso civile A202030103;
- Di far gravare la spesa sul conto A514031101 - centro di costo 100043, Autorizzazione BSAFFLEG - Budget Spesa Affari Legali, autorizzazione 2020 1 0;
- Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.

Il Responsabile della SSD Affari Legali
Avv. Federica Pillai